

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005.

Spett.li

Personale del Servizio SUE e SUAP
Unione Comuni Bassa Romagna

p.c.

Associazioni di Categoria Organizzazioni
Economiche della provincia di Ravenna

Ordini e Collegi Professionali
della provincia di Ravenna

LORO SEDI

OGGETTO: Indicazioni operative - Procedure per l'installazione di pale antibrina, funzionali all'esercizio dell'attività agricola

Si forniscono di seguito le indicazioni operative inerenti all'installazione degli impianti antibrina, impianti finalizzati alla difesa delle coltivazioni frutticole dal gelo ed incentivati dalla Regione con specifici finanziamenti.

L'installazione di pali di sostegno e la posa di apparecchiatura per il funzionamento dell'impianto antibrina (senza realizzazione di vani o spazi necessari a contenere apparecchiature di impianti tecnici), per i quali non è richiesto deposito/autorizzazione sismica, è eseguibile previa CILA di cui all'art 7 comma 5 lett. m) LR 15/2013, nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9 comma 3 LR 15/2013.

Tali impianti si configurano come impianti tecnici consistenti in manufatti stabili, non assimilabili ad un edificio dal punto di vista della conformazione, in quanto non delimitanti uno spazio coperto funzionale alla permanenza di persone. Rientrano in questa casistica ad esempio le strutture atte alla ricezione e trasmissione dei segnali radio-televisivi, della telefonia mobile e dell'energia, generalmente puntiformi, spesso dotate di relativi impianti, gli impianti e le strutture tecnologiche, i macchinari produttivi comprensivi di protezione dagli agenti atmosferici.

Qualora l'intervento comprenda anche la realizzazione di un vano tecnico o spazi necessari a contenere apparecchiature, occorrerà presentare una SCIA ai sensi dell'art. 13, co. 1 lett. F) LR 15/2013.

Tale indicazione si applica ai procedimenti non ancora avviati.

Per i procedimenti in corso, avviati mediante Permesso di Costruire, trovano applicazione le procedure previste dall'art. 17 LR 15/2013.

Le misure temporanee di salvaguardia adottate con il Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 34 del 06/05/2024, ai sensi dell'art. 65, comma 7 e dell'art. 68, comma 4 ter del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non trovano applicazione per queste tipologie di interventi.

Per i procedimenti in corso, avviati con Permesso di Costruire e rientranti nelle aree allagate censite con il Piano Speciale Preliminare adottato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 82 del 23 aprile 2024, il procedimento sarà concluso con le procedure previste dall'art. 17 LR 15/2013 senza necessità di procedere alla valutazione dell'eventuale PRA (ex DGR 623/2019 e s.m.i.) prodotto. Non occorrerà dare corso alle eventuali richieste di integrazioni già formulate inerenti il PRA.

Rimangono salve le altre norme di settore applicabili a tutela di interessi specifici quali ad esempio quelle inerenti la prevenzione dell'inquinamento acustico (DGR 1197/2020), quelle connesse alla tutela paesaggistica (D.lgs 42/2004), ecc.. La valutazione congiunta degli interessi predetti sarà effettuata tramite conferenza di servizi al fine di concentrare i regimi amministrativi.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono state condivise con la Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 30/01/2025

E' abrogata ogni altra disposizione data e contraria alla presente.

Il Dirigente
Settore progetti strategici,
sviluppo economico e promozione territoriale
Dott. Federico Vespignani

La Dirigente
Area Territorio e Ambiente
Arch. Marina Doni